



NOTA SINTETICA SUL DECRETO LEGGE 21 NOVEMBRE 2025 n. 175 CONVERTITO IN LEGGE 15 GENNAIO 2026, n. 4 RECANTE “MISURE URGENTI IN MATERIA DI PIANO TRANSIZIONE 5.0 E DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI”

La **legge 15 gennaio 2026, n. 4**, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante **“Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili”**, cd d.l. **Transizione 5.0 e Aree idonee**, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026. Il provvedimento, modificando significativamente il decreto legislativo n. 190/2024, disciplina i criteri per la definizione delle aree idonee all’installazione di impianti rinnovabili, tema impattante per i Comuni e per i processi autorizzativi sul territorio. Si riporta di seguito la nota sintetica delle disposizioni di interesse come integrate durante l’esame parlamentare.

Si riporta in calce alla nota l’appendice normativa contenente gli articoli del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 come modificati dalla Legge 15 gennaio 2026, n. 4.

Disposizioni urgenti per l’individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Art. 2)

✓ Definizione di impianto agrivoltaico (Art. 2, comma 1, lett. c))

La norma in commento, introduce all’articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 190/2024, la **definizione di impianto agrivoltaico**. Quest’ultimo è definito come un impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. La norma chiarisce che, per garantire tale continuità, l’impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

✓ Sanzioni e verifiche dei Comuni sugli impianti agrivoltaici (Art. 2, comma 1, lett. g))

La norma in commento, che interviene sulle sanzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio degli impianti, a seguito di un emendamento approvato nel corso dell’esame parlamentare, prevede che, fermo restando il ripristino dello stato dei luoghi, le sanzioni si applichino anche agli **interventi di installazione di impianti agrivoltaici che non garantiscono la continuità delle attività colturali e pastorali nel sito di installazione**. A tal fine viene previsto che **“nei cinque anni successivi alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, il comune territorialmente competente verifica la persistente idoneità del sito di installazione all’uso agro-pastorale”**.

Come sottolineato in sede di audizione parlamentare, ANCI ritiene che occorrerà valutare attentamente i possibili impatti della disposizione sui Comuni, in quanto essa **introduce in capo agli enti locali una nuova attività di verifica** da svolgere trascorsi cinque anni dall'installazione dell'impianto, finalizzata ad accertare l'idoneità del sito alle attività agro-pastorali. Tale previsione potrebbe quindi rappresentare una potenziale criticità, considerato che l'esercizio di tale funzione, in assenza di risorse aggiuntive, potrebbe richiedere il ricorso a competenze tecniche esterne con oneri significativi, salvo che vengano definiti protocolli operativi uniformi e accordi con soggetti o tecnostrutture competenti a livello nazionale. È stato per questo chiesto che tale questione rientri tra i temi da affrontare prioritariamente nell'ambito del **Tavolo permanente di confronto sul decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Testo Unico FER)**. **Aree idonee su terra ferma (Art. 2, comma 1, lett. h) - nuovo articolo 11-bis d.lgs. n. 190/2024, comma 1**

La norma in commento introduce il nuovo articolo 11-bis del d.lgs. n. 190/2024, che definisce la disciplina delle **aree idonee su terraferma per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili**, sostituendo la disciplina previgente ossia quella di cui all'articolo 20 del d.lgs. n. 199/2021, contestualmente abrogato.

In via generale, **sono considerate idonee** le aree già occupate da impianti della medesima fonte rinnovabile oggetto di interventi di modifica, rifacimento o potenziamento senza incremento dell'area superiore al 20 per cento, i siti oggetto di bonifica, le cave e miniere cessate o degradate, le discariche chiuse o ripristinate, nonché i siti e gli impianti nella disponibilità di Ferrovie dello Stato, dei gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali e aeroportuali (previe verifiche ENAC), del demanio militare e di altri beni dello Stato, inclusi quelli con destinazione agricola, previo parere del Ministero dell'agricoltura.

Per i soli impianti fotovoltaici sono individuate ulteriori aree idonee, tra cui le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali e le aree agricole entro 350 metri dagli stessi, con esclusione degli stabilimenti agricoli, zootecnici e di produzione di energia rinnovabile, nonché le aree adiacenti alla rete autostradale entro 300 metri, gli edifici e le relative pertinenze, le aree a destinazione industriale, commerciale e logistica, i parcheggi limitatamente alle coperture, gli invasi idrici e le aree ricadenti nel perimetro del servizio idrico integrato. È eliminato il riferimento all'autorizzazione integrata ambientale (AIA), estendendo l'idoneità a tutti gli stabilimenti industriali indipendentemente dal regime autorizzatorio.

Per gli impianti di produzione di biometano, oltre alle aree generali, sono considerate idonee le aree agricole entro 500 metri da zone industriali, artigianali e commerciali, nonché le aree interne o limitrofe agli stabilimenti industriali e quelle adiacenti alla rete autostradale entro 300 metri, anche in questo caso senza riferimento al regime AIA.

In sede parlamentare, pur condividendo in linea generale la maggior parte delle aree definite ex lege dall'articolo 11-bis, Anci ha tuttavia segnalato la necessità di un **successivo intervento attuativo** volto a definire criteri specifici, soglie e condizioni applicative, preferibilmente attraverso l'aggiornamento – già previsto dalla normativa vigente – delle **Linee guida nazionali del 2010 per l'autorizzazione degli impianti a FER** e del relativo decreto ministeriale (esemplare il caso dei laghi di cava). In assenza di una puntuale perimetrazione, alcune delle aree individuate potrebbero infatti risultare critiche per le comunità locali. In particolare, con riferimento ai **siti già occupati da impianti della stessa fonte rinnovabile**, l'eventuale incremento fino al 20 per cento dell'area potrebbe determinare ulteriori pressioni in contesti territoriali già caratterizzati da elevata concentrazione di impianti, dove la saturazione territoriale e paesaggistica è già molto

elevata. In tali casi, l'individuazione di criteri più puntuali (tipologia di fonte, numero e potenza degli impianti, caratteristiche territoriali) consentirebbe una più equilibrata applicazione della norma.

Ulteriori profili di criticità riguardano:

- **i beni del demanio**, in particolare quelli militari o in uso al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, che risultano spesso localizzati in aree di pregio storico, naturalistico o paesaggistico, talvolta all'interno di centri urbani e storici;
- **gli invasi idrici, i laghi di cava e le miniere dismesse**, che in numerosi contesti territoriali – come segnalato da diversi Comuni, in particolare in Lombardia – risultano sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.

✓ **Impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone agricole (Art. 2, comma 1, lett. h) - nuovo articolo 11-bis d.lgs. n. 190/2024, comma 2)**

La norma in commento regolamenta l'installazione di **impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone agricole**, riprendendo e integrando le disposizioni già previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199/2021, come modificato dal decreto-legge n. 63/2024 (cd. decreto agricoltura, convertito con L. n. 101/2024).

Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 11-bis, l'installazione in zone agricole è consentita esclusivamente:

- in aree già occupate da impianti fotovoltaici, solo per modifiche, rifacimenti, potenziamenti o ricostruzioni integrali, senza incremento dell'area occupata;
- in cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, comprese porzioni non più sfruttabili;
- in discariche o lotti di discarica chiusi o ripristinati;
- in siti e impianti delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dei gestori di infrastrutture ferroviarie e delle concessionarie autostradali;
- in siti e impianti delle società di gestione aeroportuale, all'interno dei sedimi aeroportuali, incluse le isole minori, con verifiche tecniche dell'ENAC;
- nelle aree interne a stabilimenti e impianti industriali, purché non destinati a produzione agricola, zootechnica o FER, e nelle aree agricole entro un perimetro di massimo 350 metri dagli impianti.
- in aree adiacenti alla rete autostradale, entro una distanza non superiore a 300 metri.

I vincoli sopra indicati non si applicano a:

- Progetti di impianti a terra finalizzati alla costituzione di **comunità energetiche rinnovabili (CER)**.
- **Progetti attuativi di misure del PNRR e del PNC**, necessari al raggiungimento dei relativi obiettivi.

Rimane sempre consentita l'installazione di **impianti agrivoltaici con moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra**, in coordinamento con il D.M. 436/2023. Inoltre viene previsto che per l'installazione di un **impianto agrivoltaico** il soggetto proponente debba dotarsi di dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti che l'impianto è idoneo a **conservare almeno l'80% della produzione lorda vendibile**. La dichiarazione deve essere allegata al progetto presentato e comunque messa a disposizione dell'amministrazione nell'ambito delle attività di controllo.

Questa previsione, risponde parzialmente ad una **richiesta di ANCI**, che sottolinea l'urgenza di tutelare le aree agricole e di garantire la priorità delle produzioni agricole, orientando l'individuazione delle aree idonee alla valorizzazione di superfici non

utilizzabili a fini agricoli e prevenendo fenomeni di consumo di suolo e conflitto tra obiettivi energetici e alimentari.

✓ **Individuazione delle aree idonee e coinvolgimento degli enti locali (Art. 2, comma 1, lett. h) - nuovo articolo 11-bis d.lgs. n. 190/2024, comma 3)**

La norma in commento demanda alle **Regioni** l'individuazione, con propria legge, di **aree idonee ulteriori** rispetto a quelle già elencate al comma 1. Il termine per l'adempimento è fissato in **120 giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto, mentre per le **province autonome** il termine è elevato a **180 giorni**, con adempimento conforme ai rispettivi Statuti speciali e norme di attuazione.

L'individuazione delle aree deve rispettare i **principi e criteri** previsti dal comma 4 e gli **obiettivi** del comma 5 del nuovo articolo 11-bis. In sede parlamentare, su richiesta di **ANCI**, è stato esplicitamente previsto che le Regioni debbano garantire l'"**opportuno coinvolgimento degli enti locali**" nel **processo di individuazione delle aree**, ripristinando un principio già previsto dal DM "Aree Idonee" e parzialmente venuto meno dopo l'annullamento del DM da parte del TAR Lazio.

ANCI ha sottolineato l'importanza di assicurare processi decisionali, **ampiamente condivisi, coerenti con le specificità territoriali e basati sulla conoscenza diretta del territorio dei Comuni**, suggerendo in tal senso l'utilizzo della **Conferenza dei Servizi** come strumento uniforme per garantire la partecipazione dei Comuni, con il supporto tecnico delle ANCI regionali.

In caso di mancata adozione della legge o di mancato rispetto dei principi, criteri o obiettivi, lo **Stato può esercitare il potere sostitutivo** ai sensi dell'articolo 41 della L. n. 234/2012.

✓ **Principi e criteri per l'individuazione delle ulteriori aree idonee (Art. 2, comma 1, lett. h) - nuovo articolo 11-bis d.lgs. n. 190/2024, comma 4)**

La norma in commento definisce i **principi e criteri** cui Regioni e Province autonome devono attenersi nell'individuazione delle **ulteriori aree idonee**.

In particolare, l'individuazione deve garantire la **tutela del patrimonio culturale e paesaggistico**, dell'ambiente e delle **arie agricole e forestali di pregio**, nonché la salvaguardia delle aree della **Rete Natura 2000**, delle aree protette, delle zone umide di importanza internazionale e dei **siti UNESCO**. Le Regioni devono modulare l'idoneità delle aree in funzione della **tecnologia e della potenza degli impianti**, evitando l'introduzione di **divieti generali e astratti** all'installazione di impianti FER.

È prevista una **priorità per superfici edificate o impermeabilizzate**, per i **poli industriali** e per le **arie di crisi industriale complessa**, al fine di favorire l'autoconsumo, la decarbonizzazione dei settori produttivi e la riconversione industriale. Nella qualificazione delle aree agricole, va valorizzata la presenza di **attività produttive e aziende agricole**, favorendo l'autoconsumo e la costituzione di **comunità energetiche**.

Con riferimento alle aree agricole, è stabilito che quelle qualificate come idonee debbano essere comprese in una forbice tra lo **0,8% e il 3% della superficie agricola utilizzata (SAU) regionale**, al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli. Ai fini del calcolo:

- sono computati anche i **suoli impegnati da impianti agrivoltaiici**;
- le Regioni possono includere nel limite massimo anche le **arie idonee ex lege** ricadenti in zone agricole.
- Nel rispetto dei limiti regionali, **Regioni e Province autonome definiscono limiti massimi differenziati a livello comunale**.

ANCI ritiene opportuno che i Comuni siano interpellati nella definizione, sul proprio territorio, della percentuale di SAU, in considerazione della conoscenza diretta delle caratteristiche agricole e produttive locali.

Al fine di bilanciare la diffusione delle FER con la tutela del patrimonio culturale, sono **escluse dall'idoneità** le aree tutelate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, le **fasce di rispetto** (3 km per l'eolico e 500 m per il fotovoltaico) e le aree incompatibili con le norme dei **piani paesaggistici**, ferma restando la possibilità di installazioni compatibili con la pianificazione vigente.

✓ **Aree idonee a mare (Art. 2, comma 1, lett. h) - nuovo articolo 11-ter d.lgs. n. 190/2024, comma 1-2-3)**

La norma in commento introduce nel Testo Unico FER il nuovo **articolo 11-ter**, recante la disciplina delle **aree idonee a mare** per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili **off-shore**.

Il **comma 1** stabilisce il principio generale secondo cui sono considerate aree idonee le aree individuate dai **Piani di gestione dello spazio marittimo (PGSM)**, nonché i **siti oggetto di interventi di modifica di impianti esistenti** che comportino una potenza complessiva superiore a **300 MW**, soggetti al regime di autorizzazione unica statale.

Ai sensi del **comma 2**, sono in ogni caso considerate aree idonee:

- le **piattaforme petrolifere in disuso** e le aree situate entro **2 miglia nautiche** da ciascuna piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dal **D.M. 15 febbraio 2019**;
- i **porti**, limitatamente alla realizzazione di **impianti eolici** con potenza installata fino a **100 MW**, subordinatamente alla previa variante del piano regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.

Il **comma 3** prevede infine che il MASE pubblicherà sul proprio sito istituzionale un **vademecum** rivolto ai soggetti proponenti, contenente l'elenco degli **adempimenti** e delle **informazioni minime** necessarie per l'avvio del procedimento di **Autorizzazione Unica** per gli impianti off-shore.

Con riferimento all'individuazione delle aree idonee a mare, **si evidenzia** come, a seguito della redazione dei **Piani di Gestione dello Spazio Marittimo**, non vi è stato alcun passaggio di **condivisione tecnico-politica mentre si condividere un quadro più dettagliato delle localizzazioni delle aree a mare**, garantendo il coinvolgimento dei territori interessati.

✓ **Regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee (Art. 2, comma 1, lett. h) - nuovo articolo 11-quater d.lgs. n. 190/2024, comma 1-2-3)**

La norma in commento disciplina i **regimi amministrativi semplificati** applicabili agli impianti a fonti rinnovabili localizzati in **aree idonee**, introducendo agevolazioni procedurali differenziate in base al titolo abilitativo richiesto.

Per gli **interventi in attività libera o soggetti a PAS**, la realizzazione in aree idonee **non è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica**; l'autorità competente in materia paesaggistica è tuttavia tenuta a esprimere un **parere obbligatorio ma non vincolante**, entro i termini previsti per il rilascio degli atti di assenso.

Per gli **interventi soggetti ad autorizzazione unica (AU)**, l'autorità paesaggistica rende anch'essa un **parere obbligatorio ma non vincolante**; decorso inutilmente il termine, l'autorità procedente può andare avanti comunque sulla domanda. Inoltre, per i

procedimenti relativi a impianti in aree idonee, i **termini procedimentali ordinari sono ridotti di un terzo**, con arrotondamento per difetto all'unità.

Il **comma 2** estende il regime di semplificazione anche agli **interventi di sviluppo o potenziamento della rete di trasmissione nazionale** ricadenti in aree idonee, con esclusione degli impianti di accumulo mobili di grandi dimensioni (BESS).

Infine, il **comma 3** precisa che il regime semplificato si applica esclusivamente qualora l'impianto a fonti rinnovabili **ricada interamente all'interno di un'area classificata come idonea**.

Con riferimento ai **regimi amministrativi e al permitting in aree idonee**, si evidenzia come l'introduzione dell'articolo 11-quater contribuisca a rendere il quadro normativo applicabile da parte dei **Comuni ulteriormente complesso**, anche alla luce delle modifiche già intervenute con il d.lgs. n. 190/2024 e con il successivo correttivo, caratterizzati da un elevato numero di deroghe. Occorre un **maggior coordinamento** con le procedure e i tempi previsti dal d.lgs. n. 190/2024, in particolare con riferimento agli **articoli 7 e 8 del TU FER**, soprattutto per gli interventi soggetti ad **attività libera e va chiarito se e in quale misura l'autorizzazione paesaggistica**, ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, sia obbligatoria, nelle **aree idonee e nelle zone di accelerazione**

Si segnala che proprio alla luce di tali criticità, **ANCI ha richiesto la convocazione del Tavolo di confronto sul TU FER (d.lgs. n. 190/2024 e successivo correttivo)**, al fine di coordinare le disposizioni relative agli impianti in aree idonee con i regimi e le procedure vigenti, intervenendo sui profili maggiormente critici o poco chiari nell'interesse dei Comuni e degli operatori.

- ✓ **Interventi realizzabili in siti UNESCO (Art. 2, comma 1, lett. h) - nuovo articolo 11-quinquies d.lgs. n. 190/2024)**

La norma in commento disciplina gli **interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO**, limitando l'installazione di impianti a FER in queste zone esclusivamente agli interventi in attività libera. Sono inclusi anche tutti gli interventi che, pur essendo compresi nell'allegato A, sono attratti nel regime di PAS, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

- ✓ **Piattaforma digitale aree idonee, zone di accelerazione e regime transitorio (Art. 2, comma 1, lett. l) - nuovo articolo 12-bis d.lgs. n. 190/2024)**

La norma in commento introduce nel d.lgs. n. 190/2024 il nuovo **articolo 12-bis**, recante l'istituzione e la disciplina della **piattaforma digitale per le aree idonee**, finalizzata a supportare Regioni e Province autonome nell'individuazione delle aree idonee e delle zone di accelerazione, nonché nelle attività di monitoraggio. Le modalità operative della piattaforma – già istituita con **D.M. 17 settembre 2024** – sono demandate a un **decreto del MASE**, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione, previa **intesa in Conferenza unificata**, al fine di integrare le informazioni necessarie alla caratterizzazione del territorio, alla stima del potenziale e alla classificazione delle superfici.

È previsto che la piattaforma operi in **interoperabilità con la piattaforma di monitoraggio del PNIEC** (art. 48, d.lgs. n. 199/2021) e che includa una sezione dedicata alla consultazione pubblica dei dati, nel rispetto dei vincoli in materia di privacy, segreto commerciale e sicurezza nazionale. La piattaforma dovrà inoltre integrare un **contatore delle superfici agricole utilizzate (SAU)** per impianti FER, alimentato dai dati territoriali forniti da Regioni e Province autonome.

Infine, nel corso dell'esame parlamentare è stata introdotta una **disciplina transitoria** per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, prevedendo che le nuove disposizioni in materia di **aree idonee** e di **regimi semplificati** non si applichino alle procedure per le quali sia già stata completata la verifica di completezza della documentazione, comprese quelle di valutazione ambientale. Nei casi di progetti insistenti su aree di **“elevato valore agricolo”**, è riconosciuta alle Regioni e alle Province autonome la possibilità di ricorrere all'**opposizione in Conferenza di servizi** ai sensi dell'articolo 14-quinquies della legge n. 241/1990.

APPENDICE NORMATIVA

Articoli del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 – Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118 – come modificati dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 21 novembre 2025, n. 175, convertito con modificazioni dalla Legge 15 gennaio 2026, n. 4.

N.B. Le modifiche sono riportate in grassetto

Articolo 4 - Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

...OMISSIONIS

f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività culturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività culturali e pastorali, l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;

...OMISSIONIS

Articolo 11 - Sanzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio di impianti

...OMISSIONIS

8. Fermo restando l'obbligo di conformazione al titolo e di ripristino dello stato dei luoghi, fuori dai casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, in caso di violazione delle disposizioni ~~di cui~~ all'articolo 20, comma 1 bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 di cui **all'articolo 11-bis, comma 2**, ai soggetti di cui al comma 1, è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000 e euro 100.000. **Fermo restando, in ogni caso, il ripristino dello stato dei luoghi, le sanzioni di cui al primo periodo si applicano anche agli interventi di installazione di impianti agrivoltaici che non consentano la preservazione della continuità delle attività culturali e pastorali**

sul sito di installazione. Ai fini di cui al secondo periodo, nei cinque anni successivi alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, il comune territorialmente competente verifica la persistente idoneità del sito di installazione all'uso agro-pastorale.

Articolo 11 bis (commi 1-2-3-4) - Aree idonee su terraferma

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 11-ter, sono considerati aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili:

- a) i siti ove sono già installati impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. La variazione dell'area di cui al primo periodo non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole;**
- b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;**
- c) le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;**
- d) le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;**
- e) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;**
- f) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;**
- g) i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per le finalità ivi previste;**
- h) i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;**
- i) i beni immobili, individuati dall'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nei casi di beni a destinazione agricola, di proprietà dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché i beni statali individuati dalla medesima Agenzia di concerto**

con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

l) per gli impianti fotovoltaici, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):

1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola o zootechnica né alla produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006[, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,] nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

2) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;

3) gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;

4) le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati;

5) le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;

6) gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;

7) gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato;

m) per gli impianti di produzione di biometano, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):

1) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;

2) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006[, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,] nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

2. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), d), e), f) e l), numeri 1) e 2). Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)[, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023,] e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. E' comunque sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra. Per l'installazione di un impianto agrivoltaico, il soggetto proponente si dota di dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti che l'impianto è idoneo a conservare almeno l'80 per cento della produzione linda vendibile. La dichiarazione è allegata al progetto presentato ai sensi dell'articolo 9 e comunque messa a disposizione dell'amministrazione nell'ambito delle attività di controllo.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ciascuna regione e, entro centottanta giorni dalla medesima data, ciascuna provincia autonoma, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, individua, con propria legge, aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4 e degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al primo periodo entro il termine ivi previsto ovvero di mancata ottemperanza ai principi e ai criteri di cui al comma 4 ovvero agli obiettivi di cui al comma 5, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono al processo programmatico di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

4. Ai fini dell'adozione delle leggi ai sensi del comma 3, le regioni e le province autonome tengono conto dei seguenti principi e criteri:

- a) tutelare il patrimonio culturale e il paesaggio, la qualità dell'aria e dei corpi idrici, le aree agricole, con particolare riguardo a quelle di pregio, e forestali;**
- b) salvaguardare le specificità delle aree incluse nella Rete Natura 2000 e delle aree naturali protette, delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, e delle zone di protezione dei siti UNESCO, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11-quinquies;**
- c) la qualificazione di un'area come idonea può dipendere dalla fattispecie tecnologica di impianto a fonte rinnovabile o dalla potenza di un determinato impianto;**
- d) impossibilità di prevedere divieti generali e astratti all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dall'articolo 11-quinquies del presente decreto;**

- e) qualificare prioritariamente come aree idonee le superfici e le strutture edificate o caratterizzate dall'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di favorire l'autoconsumo individuale e collettivo;
- f) ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea rileva la presenza di attività produttive e di aziende agricole insediate sul territorio, al fine di favorire l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, anche mediante la costituzione di comunità energetiche;
- g) al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU) né superiori al 3 per cento delle SAU medesime, comprensive della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici. Le regioni e le province autonome possono prevedere che le aree idonee di cui al comma 1 ricadenti in zona agricola contribuiscono al calcolo della predetta percentuale;
- h) fermo restando quanto previsto alla lettera g), può essere previsto un differente limite massimo per ciascun comune;
- i) qualificare prioritariamente come idonee le aree connotate dalla presenza di poli industriali, anche al fine di agevolare l'autoconsumo e la decarbonizzazione dei settori produttivi;
- l) qualificare prioritariamente come idonee le aree di crisi industriale complessa, anche allo scopo di promuovere la riconversione industriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali;
- m) allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela dell'ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.

...OMISSIONIS

Articolo 11 ter - (Aree idonee a mare)

1. Nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, dello svolgimento dell'attività di pesca, del patrimonio culturale e del paesaggio, sono considerate aree idonee per la realizzazione di interventi relativi a impianti di produzione di energia rinnovabile off-shore, ivi compresi gli interventi di cui all'allegato C, sezione II, lettera v), le aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2016 n. 201, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018.
2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono in ogni caso considerati idonei:

a) le piattaforme petrolifere in disuso e le aree distanti 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma, fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2019;

b) i porti, per impianti eolici di potenza fino a 100 MW di potenza installata, previa eventuale variante del piano regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta e pubblica nel proprio sito internet istituzionale un vademecum per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle informazioni minime necessarie per l'autorizzazione unica degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto.

Articolo 11 quater - (Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee)

1. La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B che insistano in aree idonee non è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorità competente in materia paesaggistica, che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi degli articoli 7 e 8. Nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica relativi agli interventi di cui all'allegato C che insistano in aree idonee, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime, anche ai fini delle valutazioni dell'impatto ambientale, con parere obbligatorio e non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'autorità precedente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Nei casi di cui al secondo periodo, i termini del procedimento di autorizzazione unica sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.

2. Il comma 1 si applica, ove ricadenti su aree idonee, anche nel caso di interventi di sviluppo ovvero potenziamento della rete di trasmissione nazionale.

3. Il comma 1 si applica qualora l'impianto da fonti rinnovabili ricada interamente in un'area idonea. Nel caso in cui un impianto da fonti rinnovabili non ricada o ricada solo parzialmente in un'area idonea, il comma 1 non si applica.

Articolo 11 quinques - (Individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO)

1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A.

Articolo 12 bis - (Piattaforma digitale per aree idonee e zone di accelerazione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire un adeguato servizio di supporto alle regioni e alle province autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e delle zone di accelerazione e nelle attività di monitoraggio a esso connesse, con decreto del

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono disciplinate le modalità di funzionamento della piattaforma istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 17 settembre 2024, recante «Disciplina e regolamentazione delle modalità di funzionamento della piattaforma digitale per le aree idonee di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199», allo scopo di includervi ogni informazione e strumento necessari per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e la qualificazione del territorio, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici, delle aree e delle zone. La piattaforma di cui al primo periodo è interoperabile con la piattaforma di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021. La piattaforma di cui al primo periodo reca un'apposita sezione dedicata alla consultazione da parte del pubblico dei dati in essa presenti, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di eventuali esigenze di segretezza delle informazioni commerciali e per la sicurezza nazionale.

2. La piattaforma di cui al comma 1 contiene altresì un contatore delle SAU utilizzate per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, alimentato mediante le informazioni e i dati forniti dalle regioni e dalle province autonome in ordine alle superfici classificate come agricole nei rispettivi territori.